

05 FEB 2021



TRIBUNALE DI RAGUSA
PRESIDENZA

Al Sig. Presidente della Sezione Penale.

Al Sig. Presidente della Sezione Civile

Al Sig. Magistrato Coordinatore dell'Ufficio Gip/Gup

Al Sig. Direttore responsabile della cancelleria della sezione penale

Al Sig. Direttore responsabile della cancelleria Ufficio GIP - GUP

Al Sig. Funzionario responsabile del Registro Generale Affari Civili Contenziosi

SEDE

Oggetto: Ricorsi in materia di patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo penale.

A chiarimenti e modifica di direttive in precedenza impartite, va previsto quanto segue.

Avverso il provvedimento del giudice penale procedente che abbia dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato oppure abbia rigettato detta istanza, nonché avverso il provvedimento di revoca (di ufficio o su richiesta dell'Ufficio Finanziario) di tale beneficio precedentemente concesso, è previsto, come è noto, entro 20 gg, ai sensi dell'art. 99 T.U. Spese di Giustizia, ricorso in opposizione al Presidente del Tribunale a cui appartiene il giudice che ha reso il provvedimento oppure (nel solo caso di decreto di revoca emesso a seguito di richiesta dell'Ufficio Finanziario) ricorso "per saltum" in Cassazione.

Il ricorso al Presidente del Tribunale dovrà essere notificato dall'interessato all'Ufficio Finanziario, che è parte nel relativo processo, e depositato presso la sezione civile con iscrizione a Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi e versamento del Contributo Unificato e dei diritti per le anticipazioni forfettarie, ai sensi degli artt. 9 e ss e dell'art. 30 del TUSG.

Il Presidente del Tribunale provvederà quindi a designare per la trattazione (che avrà luogo, come disposto dall'art. 15 D.Lgs n. 150/2011, ai sensi dell'art. 702 bis cpc) il Presidente della sezione penale o il magistrato coordinatore dell'Ufficio Gip-Gup al quale si riferisce il provvedimento oggetto di opposizione oppure altro magistrato nel caso in cui lo stesso presidente di sezione o il coordinatore sia estensore del provvedimento impugnato.

Tale previsione, che modifica precedente direttiva per cui tali impugnazioni dovevano essere assegnate giudici del settore civile, risponde all'opportunità di adeguarsi al principio di diritto in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte secondo cui *"il rito (procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis cpc, ndr) non attrae la competenza"*.

Principio questo da ritenere condivisibile, osservandosi al riguardo che attenendo il patrocinio a spese dello Stato al diritto di difesa la competenza tabellare interna va attribuita al settore di esplicazione dell'attività difensiva e, dunque, al settore penale se l'assistenza deve essere svolta nell'ambito di un giudizio penale.

Va peraltro rimarcato come la competenza del giudice penale a trattare tali opposizioni sia prevista ancorché a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia siano poi le Sezioni Civili della Corte di Cassazione.

Dovendo da ultimo essere osservato come in forza del principio fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 19161 del 3.9.2009), cui si aderisce, secondo il quale *"...il procedimento di opposizione di cui all'art. 170 TUSG. al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato) introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile..."*, debba essere diversamente previsto che l'opposizione sia trattata dal giudice civile.

Va disposto pertanto, in tal caso, che dopo l'iscrizione a Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi e versamento del Contributo Unificato e dei diritti per le anticipazioni forfettarie, ai sensi degli artt. 9 e ss e dell'art. 30 del TUSG, il Presidente del Tribunale provvederà a designare per la trattazione (che avrà luogo ai sensi dell'art.


702 bis cpc) il Presidente della sezione civile.

Si inserisca nel sito del Tribunale.

Ragusa, 4 febbraio 2021

Il Presidente del Tribunale

Biagio Insacco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Biagio Insacco', written over the printed name.